

N. 00936/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01168/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2009, proposto da:
Antonio Romeo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rodontini, con
domicilio presso il T.A.R. Piemonte, Segreteria, in Torino, corso Stati
Uniti, 45;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Torino;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto emesso dal Dirigente il Compartimento Polizia Ferroviaria per
il Piemonte e la Valle d'Aosta, sede di Torino, n. 385/2.8/Ris/Disciplina,
notificato in data 17luglio 2009, con il quale veniva disposta la sospensione
dal servizio della ricorrente a decorrere dal 17 luglio 2009;
di ogni altro provvedimento premesso, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 il dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta, ad un primo sommario esame, l'insussistenza del fumus boni iuris del ricorso, atteso che ai sensi dell'art. 4 l. 27 marzo 2001, n. 97 recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in caso di condanna anche non definitiva di un pubblico dipendente per alcuno dei delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della medesima legge (peculato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, etc.) ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, ovvero sia considerato il reato particolarmente tenue, tale da giustificare l'applicazione di ogni circostanza attenuante, il dipendente è comunque sospeso dal servizio;

Ritenuto che, infatti, scomparendo dalla norma in esame il riferimento alla "possibilità" dell'Amministrazione di applicare la sanzione della sospensione cautelare, e risultando tipizzate le ipotesi di reato in presenza delle quali si applica la sospensione, la locuzione "sono sospesi" dal servizio, deve infatti essere interpretata come una vera e propria ipotesi di "sospensione obbligatoria"; ne consegue che la pubblica amministrazione,

non è più tenuta a valutare la gravità o meno del fatto-reato, perché questa valutazione è stata operata a priori dal legislatore, né ha facoltà, in presenza di quel fatto, di considerare se sospendere o meno, "dovendo" piuttosto esclusivamente "sospendere" in presenza di una condanna penale non definitiva emessa in ragione di uno o più reati enumerati dall'art. 3 l. richiamata, apparendo tale scelta legislativa non solo ragionevole, ma imposta dalla particolare gravità di ogni ipotesi delittuosa afferente ai cd. reati propri contro la P.A. e alla necessità, significativamente sentita, di approntare ogni strumento idoneo per prevenirli o reprimerli;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^a Sezione – respinge la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario, Estensore

Richard Goso, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2009

IL SEGRETARIO